

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1485/2002 della Commissione, del 19 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

*** Regolamento (CE) n. 1486/2002 della Commissione, del 19 agosto 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone** 3

Regolamento (CE) n. 1487/2002 della Commissione, del 19 agosto 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 5

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	68,0
	060	44,6
	096	7,9
	999	40,2
0707 00 05	052	94,9
	999	94,9
0709 90 70	052	75,7
	999	75,7
0805 50 10	388	62,0
	524	66,8
	528	53,3
	999	60,7
0806 10 10	052	83,5
	220	179,7
	400	203,0
	999	155,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	84,5
	400	116,5
	508	52,6
	512	103,1
	528	51,6
	720	132,3
	800	168,2
	804	88,4
0808 20 50	999	99,6
	052	115,4
	388	74,2
	512	81,5
0809 30 10, 0809 30 90	999	90,4
	052	108,1
0809 40 05	999	108,1
	060	68,0
	064	59,8
	066	57,2
	624	165,3
	999	87,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1486/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire un computo adeguato delle quantità di cotone non sgranato interessate, occorre precisare il concetto di produzione ammissibile all'aiuto e quello di produzione effettiva di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 autorizza gli Stati membri a limitare le superfici ammissibili all'aiuto in base, tra l'altro, a criteri agroambientali. Nella misura in cui lo Stato membro si avvale di tale disposizione, le quantità di cotone ottenute dalle superfici che superano il limite imposto possono essere sgranate e immesse sul mercato, ma non possono beneficiare del regime di aiuti comunitari né sono sottoposte all'obbligo del rispetto del prezzo minimo.
- (3) L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1591/2001 richiede la comunicazione, entro il 15 maggio di ogni campagna, di informazioni sulle quantità per le quali è stato concesso l'aiuto. Per consentire una conoscenza quanto più completa possibile della realtà del raccolto che grava il mercato, si deve prevedere anche la comunicazione di informazioni sulle quantità per le quali l'aiuto non è stato concesso.
- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1591/2001, lo Stato membro verifica l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici seminate a cotone, mediante un controllo in loco che verta almeno sul 5 % delle dichiarazioni. L'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede un adeguamento delle superfici dichiarate quando non coincidono con quelle constatate in occasione del controllo. La conoscenza quanto più precisa possibile dell'esattezza delle dichiarazioni delle superfici costituisce un elemento importante per la gestione del regime di aiuti, soprattutto nel quadro delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1501/2001. Per il controllo sul posto del 5 % delle dichiarazioni delle

superfici occorre quindi prevedere una data limite che consenta di verificare effettivamente il rispetto delle misure nazionali di limitazione della superficie.

- (5) Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1591/2001 elenca le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione. È necessario prevedere anche la comunicazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La quantità ammissibile all'importo dell'aiuto in euro per 100 chilogrammi di cui al primo comma corrisponde alla quantità di cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile, ottenuta dalle superfici dichiarate in conformità dell'articolo 9 e non escluse dal regime di aiuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, che i produttori hanno consegnato alle imprese di sgranatura e per la quale sono rispettate le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11 e 12.»;

- 2) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici seminate a cotone, mediante un controllo in loco che verte sul 5 % almeno delle dichiarazioni, da effettuarsi entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione interessata.»;

- 3) all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

«iv) una ricapitolazione delle quantità consegnate dai produttori alle imprese di sgranatura e corrispondenti alla produzione effettiva, specificate all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma;

v) una ricapitolazione delle quantità consegnate dai produttori alle imprese di sgranatura e per le quali non è stato concesso l'aiuto per la campagna in corso, suddivise per categoria di esclusione.»;

⁽¹⁾ GUL 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 210 del 3.8.2001, pag. 12.

4) all'articolo 15, è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7. Gli Stati membri produttori comunicano, entro il 30 settembre di ogni anno, le sanzioni prese e in esame ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, per la campagna di commercializzazione precedente.»;

5) all'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente:

«La produzione effettiva di cui al primo comma corrisponde alla produzione totale di cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile, ottenuta dalle superfici dichiarate in

conformità dell'articolo 9 e non escluse dal regime di aiuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, che i produttori hanno consegnato alle imprese di sgranatura.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2002

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2002.

Esso si applica dal 21 agosto al 3 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 agosto 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 21 agosto al 3 settembre 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,98	9,18	16,95	9,52
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	5,00	7,29
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—